

**REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA  
NELL'AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE**

**INDICE**

<b>MODIFICHE</b> .....
<b>SCOPO</b> .....
<b>1. FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA</b> .....
<b>2. PRINCIPI</b> .....
<b>CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....
<b>DEFINIZIONI</b> .....
<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> .....
<b>CONTENUTO</b> .....
<b>1. MODALITÀ</b> .....
<b>1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA</b> .....
<b>1.2 INFORMATIVA</b> .....
<b>1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</b> .....
<b>1.4 MISURE DI SICUREZZA</b> .....
<b>2. RESPONSABILITÀ E NOMINA DEGLI INCARICATI</b> .....
<b>2.1 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI</b> .....
<b>2.2 RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI GESTITI DA DITTE ESTERNE</b> .....
<b>3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE</b> .....
<b>3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA</b> .....
<b>4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI</b> .....
<b>4.1 LUOGHI DI LAVORO</b> .....
<b>4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA</b> .....
<b>4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA</b> .....
<b>5. ACCESSO</b> .....
<b>5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI</b> .....
<b>6. DISPOSIZIONI FINALI</b> .....
<b>6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI</b> .....
<b>ALLEGATI</b> .....

**FINALITA' DELLA ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA**

ASUR Marche adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.

L'Azienda effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero:

1. Per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
2. Per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti);

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al punto 1., l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura di cui al punto 2. si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

## **PRINCIPI**

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

---

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso tutte le strutture aziendali, sia ospedaliere che territoriali, sia di proprietà di ASUR Marche che in appalto e gestione a ditte esterne.

## **DEFINIZIONI**

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

**1. Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;

**2. Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "*Videosorveglianza*" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

## **NORMATIVA E PROVVEDIMENTI DI RIFERIMENTO**

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010

## **CONTENUTO**

### **1. MODALITÀ**

## **1.1 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA**

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- con registrazione di immagini

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L'angolazione e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

In ogni modo la collocazione del monitor deve essere tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

## **1.2 INFORMATIVA**

Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza l'Azienda installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali nel Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.

---

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet aziendali l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13, comma1, del Codice Privacy (*allegato n.1*).

### **1.3 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI**

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare sul territorio aziendale (di estese dimensioni e con un elevatissimo numero di strutture interessate) la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione viene fissato di norma in 72 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.

Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità (debitamente motivate e valutate unitamente all'Ufficio Aziendale Privacy) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

### **1.4 MISURE DI SICUREZZA**

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile e agli incaricati di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

---

I supporti (videocassette o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

## **2. RESPONSABILITÀ E NOMINA DEGLI INCARICATI**

### **2.1 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI GESTITI**

#### **DIRETTAMENTE DALL'AZIENDA E DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è ASUR Marche, nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore.

I Responsabili del trattamento dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza sono i Direttori di Area Vasta in conformità dell'art. 6 del Regolamento organizzativo privacy dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche approvato con Determina n. 148/2013.

A loro volta i Responsabili, nel rispetto delle disposizioni del richiamato Regolamento Privacy designano i soggetti Incaricati del trattamento dei suddetti dati, i quali a norma dell'art. 30 del Codice della Privacy, operano sotto la diretta autorità dei Responsabili.

La nomina degli Incaricati al trattamento deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite. Gli Incaricati possono essere abilitati alla sola visione delle

---

immagini sui monitor in sincronia con la ripresa o anche alla visione delle immagini già registrate e alla loro duplicazione/cancellazione. Il numero degli incaricati addetti alle operazioni duplicazione/cancellazione, rispetto alla sola visione, deve essere limitato. La responsabilità dell'impianto e del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo installati per la finalità di cura/monitoraggio pazienti è affidata al Responsabile di U.O. nel cui ambito è installato l'impianto medesimo.

Tutto il personale medico ed infermieristico della U.O. in cui è ubicato l'impianto di videocontrollo è per sua natura da considerarsi legittimato, e quindi incaricato, alla visione delle immagini sui monitor.

## **2.2 RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI GESTITI DA DITTE ESTERNE**

Quotora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto dell'Azienda, il Direttore di Area Vasta per i propri ambiti di competenza provvederà a nominare la stessa quale responsabile esterno del trattamento dei dati e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnata sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

## **3. IMPIANTI E LORO INSTALLAZIONE**

### **3.1 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Per l'installazione di nuovi impianti e per la modifica/sostituzione di quelli esistenti deve essere rispettata la seguente procedura:

1. La domanda di attivazione/modifica/sostituzione di impianto, presentata dal responsabile di cui al punto 2.1, deve essere adeguatamente motivata ed in linea con il principio di proporzionalità già citato al punto 2, secondo il quale l'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci.

---

La domanda deve inoltre essere corredata di planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere e il relativo cono di visuale.

2. La domanda va indirizzata al Referente Privacy di Area Vasta per le valutazioni di conformità al presente regolamento e in caso di parere favorevole potrà avere il relativo seguito nel rispetto di tutte le procedure aziendali previste per la fattispecie ricorrente e a cui si fa espresso rinvio.

#### **4. DISCIPLINA DEGLI SPECIFICI SETTORI**

##### **4.1 LUOGHI DI LAVORO**

Al riguardo si applicano rigorosamente le disposizioni di cui al Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010.

Nelle attività di sorveglianza occorre quindi rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa, pertanto è vietata l'installazione di apparecchiature specificatamente preordinate alla predetta finalità: non devono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul *badge*). Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70, tenendo presente che secondo la giurisprudenza, il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che lo stesso sia destinato ad essere discontinuo.

In particolare:



- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore anche a distanza deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;
- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

#### **4.2 OSPEDALI E LUOGHI DI CURA**

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.

Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione, reparti di isolamento) devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati.

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali adottato in attuazione dell'art. 83 del Codice.

Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.

Il Responsabile deve garantire che possa accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo il personale autorizzato (medico ed infermieristico).

Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su *monitor* collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia).

#### **4.3 SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Nel caso di utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza o di videosorveglianza remota da parte di fornitori, le modalità di trattamento dei dati raccolti devono avvenire in ottemperanza alle prescrizioni del Garante (provvedimento 8 aprile 2010).

### **5. ACCESSO**

#### **5.1 DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Al sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti; in particolare l'Interessato può:

- a) accedere ai dati che lo riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

L'Azienda garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:

- a) l'interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata al Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, che di norma coincide con il Direttore/Responsabile della struttura aziendale in cui l'impianto è ubicato; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta;
- b) i dati, estratti a cura dell'incaricato, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);
- d) l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessaria, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.

Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiono soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo ad opera di terzi), questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile dell'impianto e del trattamento dei dati, che di norma coincide con il Direttore della struttura aziendale in cui è ubicato l'impianto, previo eventuale parere del Referente privacy di Area vasta.

---

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

### **6.1 INOSSERVANZE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

Al sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice Privacy, la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento determinerà l'impossibilità di utilizzare i dati personali trattati.

## **ALLEGATI**

Allegato 1 Informativa completa a tutela della riservatezza dei dati personali (art. 13 Codice Privacy)

### **SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

#### **INFORMATIVA A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

##### **AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/03 (Codice Privacy)**

Si informano gli interessati che sono in funzione impianti di videosorveglianza:

- ✓ per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
- ✓ per il perseguimento di finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dalla Azienda;

La videosorveglianza può essere effettuata con o senza registrazione delle immagini. Gli impianti sono gestiti direttamente dall'ASUR Marche tramite i propri incaricati, o affidati a ditte esterne specializzate.

Le immagini eventualmente registrate sono periodicamente cancellate.

I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza non sono oggetto di diffusione né di

comunicazione. La visione delle immagini è consentita nei casi e secondo le modalità previste dal regolamento aziendale in materia, disponibile sul sito internet dell'ASUR marche: [www.asur.it](http://www.asur.it) nella sezione Regolamenti.

Per eventuali ulteriori informazioni e per l'esercizio del diritto di accesso alle immagini è possibile rivolgersi al responsabile dell'impianto di videosorveglianza.

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003); in particolare può:

- ✓ conoscere l'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- ✓ sapere le modalità e le finalità del trattamento dei dati e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ✓ ottenere l'indicazione dei soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
- ✓ ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- ✓ opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

La relativa istanza deve essere rivolta al responsabile dell'impianto di videosorveglianza.

**Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Maurizio Bevilacqua – Direttore dell'Area Vasta n. 2 con Sede Amministrativa a Fabriano in Via Turati n. 51.**